

**Avv. Veronica De Stefano**  
04100 Latina, via Genova 13  
mail:veronicadestefano.avvocato@gmail.com  
pec:veronica.destefano@pec.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**

**- SEZIONE LAVORO-**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

**per**

La Sig.ra **Patrizia Fiacco**, nata a Latina il 17/03/1977, c.f. FCCPRZ77C57E4720 e residente a Latina via dei Lucani 13, rap.ta e difesa dall'Avv. Veronica De Stefano (c.f. DSTVNC 73H68H501I), giusta delega allegata al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina, via Genova 13.

Ai sensi della vigente normativa, eventuali comunicazioni sono da effettuarsi al seguente numero di fax 0773/1761843 oppure indirizzo mail certificata: veronica.destefano@pec.it o indirizzo mail:veronicadestefano.avvocato@gmail.com.

-ricorrente

**contro**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro-tempore (c.f. 80185250588), rap.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i suoi Uffici in Roma via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente

**contro**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito , Ufficio Scolastico Regionale del Lazio**, in persona del Dirigente pro-tempore (C.F. 97248840585), rap.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i suoi Uffici in Roma via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente

**contro**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale di Latina** in persona del Dirigente pro-tempore (Cod. fiscale: 80004180594), rap.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i suoi Uffici in Roma



via dei Portoghesi 12, 00186 Roma e presso i suoi Uffici in Latina piazza della libertà,  
04100 Latina, indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente

**ove necessario contro**

tutti i soggetti appartenenti al personale docente inserito nelle graduatorie dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2023/'24 per la classe di concorso A012 su posto di sostegno ADSS per la Provincia di Latina, pubblicazione Reg. Uff. U.0006128.24.05.2023 h10.51 quali eventuali

-controinteressati

premesso che

- 1 ) la signora Patrizia Fiacco è titolare di una Laurea in Scienze dell'educazione, ciclo unico, conseguita presso l'Università di Roma Tre in Roma nell'anno accademico 2000;
- 2) la ricorrente nel 2001 ha ottenuto presso la Facoltà interuniversitaria di Scienze della Formazione di Macerata, il diploma di specializzazione polivalente per attività di sostegno ad alunni in situazione di handicap, indirizzo scuola elementare, corso biennale;
- 3) dal 2001 sino ad oggi, la professoressa Fiacco ha sempre svolto attività di sostegno presso numerose scuole di primo grado e secondarie di primo grado dislocate sull'intera provincia di Latina, prima con incarichi annuali e successivamente dal 2008 con immissione a ruolo a tempo indeterminato;
- 4) nell'anno scolastico 2003-2004 la ricorrente ha sostenuto, superandole, le prove di selezione per la partecipazione al corso di specializzazione all'insegnamento, riservate ai possessori di titolo di sostegno ex art. 5 comm.3 l. 28.03.2003 n.53, presso la Scuola interuniversitaria Campana, Università Federico Secondo di Napoli;
- 5) con decreto n.1018 del 10.03.2004 il Rettore dell'Università Federico II° di Napoli, revocava l'immatricolazione della professoressa Fiacco al corso di specializzazione per l'insegnamento, classe di abilitazione A043/A050 (indirizzo linguistico letterario) appena avallata, in quanto il diploma di abilitazione per gli insegnanti di sostegno scuola primaria dalla stessa prodotto, si riteneva non conforme ai requisiti previsti dal bando del corso;
- 6) avverso detta revoca, la signora Fiacco proponeva ricorso al TAR della Campania, procedimento rubricato con n.r.g. 6939/2004. Il giudizio si concludeva con la sentenza n.3471/2006 di accoglimento, sull'assunto che alcuna distinzione esistesse tra diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno alle scuole secondarie richiesto per l'accesso al S.I.C.S.I. dall'Università e quello per la scuola primaria in possesso della ricorrente. Ciò sia in base al bando di iscrizione al corso di specializzazione che comunque dal testo dell'art. 5 comm.3 l. 28.03.2003 n.53;



- 7) a seguito della sentenza positiva la signora Fiacco veniva immatricolata nuovamente al corso, superava con successo tutti gli esami previsti, effettuava il tirocinio indiretto così come previsto dalla normativa vigente sotto la guida dei professori indicati dall'Università per ciascuna delle due classi di concorso richieste per un totale di 300 hh. ed effettuava altresì il tirocinio diretto presso gli istituti indicati per un totale di n.200 ore;
- 8) nello specifico il tirocinio diretto veniva svolto presso l'Istituto Comprensivo Montessori di Terracina per la scuola secondaria di primo grado e Istituto Tecnico Statale Bianchini sempre di Terracina per quella di secondo grado, tutte le classi presentavano alunni diversamente abili;
- 9) in data 19.03.2005, la signora Fiacco conseguiva il diploma di specializzazione all'insegnamento per le classi 043 e 050 presso l'Università Federico Secondo di Napoli, avendo completato proficuamente il percorso previsto di superamento degli esami teorici, espletamento del tirocinio indiretto e diretto presso due Istituti scolastici di scuola secondaria di primo e secondo grado di Terracina, con attività svolta in classi con presenza di alunni disabili e predisposizione di apposita relazione, così come previsto dalla normativa vigente anche in materia di insegnamento del sostegno;
- 10) La signora Fiacco aveva avuto accesso alla scuola di specializzazione Campana proprio in quanto in possesso dei requisiti di cui art. 5 comm.3 l. 28.03.2003 n.53: “... *coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno...*”
- 11) Essendo in possesso di diploma di laurea in Scienze della Formazione, abilitazione e specializzazione per l'insegnamento del sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, vista l'esperienza accumulata negli anni di attività svolta, non ultimo la volontà di continuare a seguire un piccolo alunno che terminate le scuole primarie si accingeva a passare al grado di scuola successivo, ciò al fine di consentire una prosecuzione del rapporto di fiducia e collaborazione instaurato, in data 10.03.2022 la ricorrente presentava domanda di passaggio di ruolo per il sostegno dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado;
- 12) la signora Fiacco nonostante tutto quanto sopra riferito non veniva inserita nella graduatoria dei passaggi di ruolo;
- 13) avverso detto mancato inserimento proponeva apposito ricorso innanzi al Tribunale di Latina sez. lavoro, giudizio tutt'ora pendente;
- 14) con domanda presentata telematicamente sull'apposito portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 19.03.2023 , la signora Fiacco presentava altresì domanda di passaggio di ruolo per l'insegnamento del sostegno presso le scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2023/2024;
- 15) Con comunicazione del 17.04.2023 la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, sezione Provinciale di Latina dott.ssa Anna Carbonara, chiedeva ai fini della



convalida della domanda presentata, l'integrazione della documentazione depositata con ulteriore attestante „l'effettivo conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno per il II grado“, ossia il superamento della prova di selezione al corso suddetto e partecipazione ai tirocini ;

16) - Con pec del 20.04.2023 la professoressa Fiacco trasmetteva tramite la casella uilscuola@pec.it la documentazione richiesta, nello specifico: Autocertificazione titolo sostegno II grado già inserita nella domanda; la certificazione dell'Università Federico II di Napoli ex art.5 comm.3 l. n.53 del 28.03.2003; la sent. N. 6939/06 TAR Campania che dichiarava regolare l'inserimento della professoressa Fiacco nei corsi di specializzazione sostegno dell'Università; attestazione Istituto Bianchini di Terracina attestante lo svolgimento di tirocinio sostegno II grado; il libretto firme tirocinio; risposta a precedente reclamo della stessa dirigente dott.ssa Carbonara, prot. 9073 del 06.08.2021, ove in merito agli stessi titoli specificava come non venisse „posta in discussione la presentazione dell'istanza...nè il possesso da parte della professoressa dei titoli di abilitazione, di specializzazione e di servizio“;

17) nessun riscontro aveva luogo circa la presentata integrazione;

18) Il 24 maggio del 2023 venivano pubblicate le graduatorie relative alle cattedre di sostegno per le scuole secondarie di II grado e la professoressa Fiacco ne rimaneva esclusa;

19) con pec del 19.07.2023 indirizzata Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per l'istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, la professoressa Fiacco presentava ricorso gerarchico al fine di ottenere una pronuncia in merito alla propria problematica ed in caso di esito positivo l'inserimento nelle graduatorie;

20) L'amministrazione è rimasta silente, nel frattempo è iniziato un nuovo anno scolastico e la signora Fiacco ha dovuto accantonare le proprie aspettative. Nel prossimo mese di febbraio/Marzo 2024, si apriranno i termini per la presentazione delle domande di passaggio di ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 dalle quali ancora una volta la ricorrente rischia di rimanere esclusa nonostante la sussistenza di tutti i requisiti.

Tanto premesso, per la tutela cautelare delle legittime prerogative della professoressa Patrizia Fiacco ad essere inserita nella graduatoria dei passaggi di ruolo per l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Latina già per l'anno scolastico 2023/2024, si rende necessario instaurare il presente giudizio al fine di dell'annullamento e/o della disapplicazione dei provvedimenti legittimi in oggetto.

## **DIRITTO**

### **fumus boni juris**

Le pretese azionate dalla professoressa Patrizia Fiacco con il presente ricorso si fondano su norme e principi inequivocabili.



La materia è regolata dalla l. n. 53 del 28.03.2003, la quale all'art. 5 disciplina la formazione degli insegnanti.

Detto articolo al comma 1 lettera a) stabilisce come “... *la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica*”.

Alla lettera b) sancisce come siano previsti corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari finalizzati alla formazione degli insegnanti. L'accesso a detti corsi è subordinato al possesso di requisiti minimi curriculari.

L'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica ha **valore abilitante**. Coloro che hanno conseguito la laurea specialistica svolgono specifiche attività di tirocinio in strutture di ateneo e interateneo.

Nello specifico, secondo la normativa vigente, si accede all'insegnamento anche per il sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attraverso un **percorso di specializzazione specifico** detto TFA (Tirocinio Formativo Attivo), che consta di una fase teorica e due pratiche: tirocinio diretto in strutture specificatamente individuate e convenzionate ed indiretto attraverso attività di tutoraggio.

I requisiti necessari per accedere ai TFA sono: l'abilitazione specifica sulla classe di concorso interessata ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione.

L'art 5 comm.3 della l.n.53 del 28.03.03 prevede poi espressamente una possibilità di accesso al corso di specializzazione per **tutti coloro che siano sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, ma in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno** e che abbiano superato le **prove d'accesso**.

Ebbene proprio sussistendo detti requisiti la signora Fiacco, nell'anno scolastico 2003/2004, è stata immatricolata presso la scuola interuniversitaria Campana di specializzazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado, Università Federico II° di Napoli.

La signora Fiacco infatti in possesso di un diploma di laurea in scienze della Formazione ciclo unico conseguito presso l'Università di Roma tre, era titolare dell'abilitazione all'insegnamento del sostegno nella scuola primaria ottenuta presso l'Università di Macerata e aveva superato il test di ammissione alla specializzazione presso l'Università di Napoli appunto.



Detto requisito era stato ritenuto valido e sufficiente anche dal Tar della Campania, pronunciandosi in favore dell'odierna ricorre ed avverso la revoca dell'immatricolazione disposta dall'Università Federico Secondo di Napoli, per supposta carenza dei requisiti previsti dal bando.

Ciò sulla scorta di una interpretazione restrittiva dell'art. 5 comm3 della l. 53/03, per cui l'abilitazione al sostegno in possesso del docente doveva corrispondere alla classe di specializzazione per cui si era fatta domanda, nel caso di specie scuola secondaria di secondo grado, quando invece l'odierna ricorrente possedeva una abilitazione al sostegno per la scuola primaria.

Ebbene il Tar si è espresso per assenza di distinguo nel tipo di abilitazione.

La professoressa Fiacco ha brillantemente superato gli esami orali previsti dalla specializzazione ed ha regolarmente effettuato le 300 ore di tirocinio indiretto stabilite, sotto la guida dei professori supervisori Fabio Maria Risolo per la classe A043 e la professoressa Mariarosaria Musella per quella A050.

Quanto al Tirocinio diretto poi esso si è svolto per la scuola secondaria di primo grado nel periodo dallo 04/10/2004 al 17/01/2005 presso l'Istituto Comprensivo Montessori di Terracina per un numero di 100 ore totali in classi con alunni diversamente abili e per quella di secondo grado presso l'Istituto Tecnico Bianchini di Terracina dal 02.10.2004 al 14.02.2005 per un numero di 100 ore totali in classi con alunni diversamente abili.

Alla fine del corso ha presentato una tesi per le classi A043-A050 per le discipline letterarie, i due libretti del tirocinio diretto insieme ad un elaborato finale comprensivo anche delle attività di tirocinio svolte alla scuola media Monti Mameli e all'Istituto Tecnico Commerciale A. Bianchini di Terracina.

Il corso di specializzazione si è concluso con la discussione orale della tesi, accompagnata dalla presentazione una relazione finale sul tirocinio diretto svolto nelle due scuole ed una relazione critica sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico realizzate con i supervisori del tirocinio diretto ed indiretto, per il sostegno.

Che la professoressa Fiacco abbia regolarmente conseguito la specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado è fuor di dubbio, attestato anche dalla certificazione rilasciata dall'Università e depositata in atti, così come è indubbio che essa abbia riguardato non solo l'insegnamento delle materie letterarie e lingue ma anche il sostegno è altrettanto fuori di dubbio, in quanto attestato dall'attività svolta in concreto dalla odierna ricorrente durante le ore di tirocinio indiretto e diretto, le classi presentavano alunni diversamente abili.

D'altra parte nell'anno 2021, a seguito di un ricorso reclamo proposto dalla professoressa Fiacco in merito all'esclusione dalle graduatorie delle utilizzazioni per il personale docente anno scolastico 2020/2021, la Dirigente Anna Carbonara, responsabile dell'Ufficio



Scolastico Regionale del Lazio per la Provincia di Latina, in merito ai titoli prodotti ed evidentemente coincidenti con gli attuali, precisava come non venisse „**posto in discussione il possesso da parte della professoressa dei titoli di abilitazione, di specializzazione e di servizio**“ .

Per le ragioni esposte appare illegittima l'esclusione perpetrata.

**periculum in mora**

I motivi di diritto sin d'ora esposti valgono a rappresentare il requisito del **fumus boni juris** ai fini della concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Quanto ad un ulteriore requisito, voglia il Giudicante considerare il pregiudizio che l'odierna ricorrente ha subito e rischia di continuare a subire dalla vicenda tutta su descritta.

Il mancato inserimento nelle graduatorie dei passaggi di ruolo alle scuole secondarie di secondo grado per il sostegno per l'anno scolastico 2023/2024 , sebbene in presenza dei requisiti di legge, ha determinato per l'odierna ricorrente un grande danno, da tradursi una perdita di possibilità e di punti in graduatoria.

Senza contare che nei prossimi mesi di febbraio /marzo 2024 si apriranno i termini per la presentazione delle domande di passaggio di ruolo anno scolastico 2024/2025, dalle quali la signora Fiacco, stando così e cose rimarrebbe nuovamente e ingiustamente esclusa.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di essere correttamente inserita in graduatoria.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro “ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero di avvantaggiare altri docenti.

Solo una tutela cautelare , che non può attendere i tempi di un ordinario giudizio di merito può evitare il pregiudizio descritto, consentendo al ricorrente di mantenere lo status lavorativo e professionale acquisito con sacrificio sino ad oggi.

P.Q.M.

Alla luce delle evidenze di fatto e dei su esposti motivi, la professoressa Patrizia Fiacco, *ut supra* rap.ta e difesa, propone ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 414,700 e 669 sexies c.p.c. affinché codesto Ill.mo Tribunale sez. lavoro, adito, rigettata ogni contraria istanza , deduzione ed eccezione , previo accertamento dei requisiti ex art. 700 c.p.c. voglia così

**Giudicare**



emettere con decreto *inaudita altera* parte ovvero , in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti , i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli interessi dell'odierna ricorrente ed in particolare accogliere le seguenti

### Conclusioni

- a) **accertare e dichiarare** per i motivi di cui al presente ricorso il diritto della professoressa Patrizia Fiacco ad essere inserita con effetto immediato nelle graduatorie di passaggio di ruolo per la scuola Secondaria di II^ grado, classe di concorso A012 su posto di sostegno ADSS per la provincia di Latina anno scolastico 2023/2024 e previa , ove occorra, disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti sino ad ora emessi in merito dalle Autorità competenti. Per l'effetto il diritto a vedersi riconoscere e rideterminare il punteggio e conseguentemente la propria posizione in graduatoria;
- b) **Ordinare** alle Amministrazioni resistenti di provvedere in via definitiva ed immediata all'inserimento della professoressa Patrizia Fiacco nelle graduatorie di passaggio di ruolo per la scuola Secondaria di II^ grado, classe di concorso A012 su posto di sostegno ADSS per la provincia di Latina anno scolastico 2023/2024, previo riconoscimento del punteggio di spettanza. Per l'effetto riconoscere e rideterminare il punteggio e conseguentemente la propria posizione in graduatoria, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti emessi;
- c) **Autorizzare ove Codesto Giudice adito** lo ritenga opportuno e ove si ritengano controinteressati, La Notifica ex art.151 c.p.c. nei confronti di tutti i soggetti appartenenti al personale docente inserito nelle graduatorie di passaggio di ruolo per la scuola Secondaria di II^ grado, classe di concorso A012 su posto di sostegno ADSS per la provincia di Latina anno scolastico 2023/2024 mediante la pubblicazione del presente ricorso sul sito internet del M.I. e/o dell'USR Lazio-A.T: Latina e/o ogni diversa modalità ritenuta più valida e tempestiva;
- d) **Condannare** le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio- compreso contributo unificato- da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore

Si producono in via istruttoria i seguenti documenti:

- 1) Libretto specializzazione insegnamento sostegno Università di Macerata;
- 2) Certificazione attestante la specializzazione insegnamento di sostegno scuola primaria Università di Macerata;
- 3) autodichiarazione continuità sostegno provincia di Latina;
- 4) Sentenza Tar della Campania 2006;





- 5) Libretto specializzazione università Federico secondo di Napoli, prove orali e tirocinio diretto e indiretto;
- 6) Attestazione tirocinio diretto con disabili scuola secondaria di primo grado Montessori Terracina;
- 7) Attestazione tirocinio diretto con disabili scuola Bianchini scuola secondaria di secondo grado Terracina ;
- 8) Certificazione specializzazione scuola secondaria di primo e secondo grado Università Federico Secondo di Napoli 19.03.2005;
- 9) Richiesta continuità alunno disabile;
- 10) Stampata inserimento domanda on line portale Ministero marzo 2023;
- 11) Provvedimento pubblicazione tabulati trasferimento e passaggio di ruolo del 24.05.2023;
- 12) Pec ricorso gerarchico esclusione passaggio di ruolo del 19.07.2023;
- 13) Provvedimento risposta ricorso e reclamo mancato inserimento graduatorie utilizzazioni del 06.08.2021;
- 14) CCNL.

Ai sensi della vigente normativa sulle spese di giustizia , si dichiara che il presente procedimento , vertente in materia di lavoro, è di valore indeterminato, pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad euro 259,00

Latina, 11.01.2024

avv. Veronica De Stefano

